Registrato a
Firenze1
il 05/05/2015
n. 7956
Serie 1T
Pagati euro 200,00
Modello Unico

N. 31.596 di repertorio N. 13.913 di raccolta
Verbale di assemblea.=

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove aprile duemilaquindici,
in Firenze, via delle Mantellate n. 8, alle ore diciotto e minuti dieci.
Avanti di me, Dr.Antonio Gunnella, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il signor:
BARGAGNI Stefano, nato a Firenze il 6 dicembre 1958, domiciliato ove appresso, della cui identità personale sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:
"CYNNY - S.p.a.", con sede in Firenze, via delle Mantellate n. 8, codice fiscale 06340560488, corrispondente al numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze, con capitale sociale deliberato per euro 131.226, sottoscritto per euro 127.889,80 versato per euro 127.889,80;
mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita l'assemblea dei soci della società in oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'assemblea, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;
al che aderendo dò atto di quanto segue:
assume la Presidenza dell'adunanza il comparente stesso, nella detta sua qualità, giusta unanime designazione degli intervenuti; egli constata e dà atto che:
- del consiglio di Amministrazione sono intervenuti
-- lui medesimo presidente
-- MARCHI Andrea Gino, nato a Stamford il 27 maggio 1982, consigliere delegato
-- FOCARDI Alessio, nato a Firenze il 29 novembre 1972, consigliere;
-- PRATESI Simone, nato a Firenze il giorno 8 luglio 1963, consigliere;
- del Collegio Sindacale sono intervenuti
GALANTUCCI Flavio, nato a Firenze il 23 maggio 1969, Presidente
SEGANTINI Fazio, nato a Firenze il 24 aprile 1972, membro effettivo e CORTI Stefano, nato a Firenze il 19 agosto 1958, membro effettivo;
- sono intervenuti soci portatori di numero 1.234.721 azioni pari a capitale nominale 123.472,10 euro, come risulta dal foglio di presenza che qui si allega sub "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;
egli dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:
Adeguamenti statutari per raccolta di capitale attraverso piattaforma Equity crowdfunding.

Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale illustra all'assemblea i motivi che suggeriscono l'opportunità di modificare lo statuto sociale prevedendo le clausole stabilite dal Regolamento Consob per la raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line e le modalità di comunicazione in caso di sottoscrizione di patti parasociali; in particolare il presidente illustra come nel caso in cui la società abbia effettuato una raccolta di capitale di rischio tramite un portale on-line secondo le previsioni del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 18592/2013, e uno o più soci, successivamente all'offerta al pubblico svolta con la modalità dell'equity-crowdfunding, trasferisca a terzi il controllo (come definito nella citata Delibera Consob) della società, è attribuito agli altri soci che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite il portale il diritto di co-vendita; tale diritto è riconosciuto per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 25, commi 2 e 4, del D.L. n. 179/2012 e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta.
Inoltre il presidente espone come per mero errore di comunicazione al Registro delle Imprese di Firenze il capitale sociale risulta deliberato per euro 541.218 mentre in realtà il capitale deliberato è pari ad euro 131.226, fermo restando che è sottoscritto per euro 127.889,80 e versato per euro 127.889,80 ed illustra alla assemblea come è risultato tale errore di comunicazione; conseguentemente richiede alla adunanza di confermare, per quanto occorre possa, quanto da lui esposto per poter richiedere al Registro delle imprese la relativa rettifica del mero errore materiale di comunicazione;
l'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, accogliendo la proposta del presidente, delibera di modificare lo statuto sociale prevedendo ivi che la società possa effettuare raccolta di capitale di rischio tramite portale on-line, e le modalità di comunicazione in caso di sottoscrizione di patti parasociali ed inoltre di confermare, per quanto occorra, che il capitale sociale risulta deliberato pari ad euro 131.226, sottoscritto per euro 127.889,80 e versato per euro 127.889,80, e che soltanto per mero errore di comunicazione presso il registro delle imprese il capitale risulta deliberato per euro 541.218 autorizzandone, per quanto occorre possa, la relativa rettifica del mero errore materiale di comunicazione;
conseguentemente gli articoli 6 e 7 dello statuto sociale vengono così modificati:

"Articolo 6

6.1 Il capitale sociale ammonta **ad Euro 131.226 (centotrentunomila duecentoventisei)** diviso in azioni ordinarie (le "Azioni").
La società è esonerata dall'emissione dei rispettivi titoli azionari in quanto la partecipazione al capitale da parte de-

gli azionisti sarà documentata dall'apposita iscrizione sul libro soci.

6.2 con delibera del 7 aprile 2014 successivamente confermata con delibera del 7 luglio 2014 l'assemblea ha deliberato di attribuire e delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., per un importo di nominali euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento) mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, destinato ad un piano di stock option e work for equity, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese e del quale è stato già deliberato, versato e sottoscritto un primo aumento pari a nominali euro 689 (seicentoottantanove);

con delibera del 5 dicembre 2014 l'assemblea ha deliberato, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile ove applicabili, di delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., di ulteriori euro 2.200.000 (duemilioniduecentomila), comprensivo del sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 15 dicembre 2015 e del quale è stato già deliberato, versato e sottoscritto un primo aumento pari a nominali euro 990,80 (novecentonovanta virgola ottanta); a parziale esecuzione di tale delibera assembleare, con delibera del 14 aprile 2015 il consiglio di amministrazione ha deliberato:

1) di aumentare, in parziale esecuzione della delega ricevuta dall'assemblea dei soci, a pagamento e in via scindibile, il capitale di nominali euro 836,20 (ottocentotrentasei virgola venti) mediante emissione di numero 8.362 (ottomilatrecentosessantadue) azioni ordinarie da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., delegando al Presidente del Consiglio di Amministrazione Bargagni Stefano ed al Consigliere Marchi Andrea, con firma disgiunta tra loro, le modalità di collocamento delle azioni a soggetti investitori, nel rispetto delle normative applicabili e del codice civile e comunque comprendendo tale delega tutto quanto occorrente per dare esecuzione alla delibera di aumento al riguardo; l'adunanza delibera altresì che detto aumento potrà essere sottoscritto entro il 30 aprile 2015;

2) di aumentare, in parziale esecuzione della delega ricevuta dall'assemblea dei soci, a pagamento e in via scindibile, il capitale di nominali euro 2.500 (duemilacinquecento) mediante emissione di numero 25.000 (venticinquemila) azioni ordinarie da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., con termine ini-

ziale il giorno 4 maggio 2015 e quindi successivamente alla chiusura dell'aumento di capitale precedentemente deliberato sub 1) e delegando al Presidente del Consiglio di Amministrazione Bargagni Stefano ed al Consigliere Marchi Andrea, con firma disgiunta tra loro, le modalità di collocamento delle azioni a soggetti investitori, nel rispetto delle normative applicabili e del codice civile e comunque comprendendo tale delega tutto quanto occorrente per dare esecuzione alla delibera di aumento al riguardo; l'adunanza delibera altresì che detto aumento potrà essere sottoscritto entro il 30 giugno 2015.

6.3 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti aventi ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti e ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.4 Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., hanno la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, in opzione ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quarto comma c.c., entro il termine di cinque anni dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese della delibera assembleare di conferimento della delega.

6.5 L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

6.6 Qualora uno o più soci trasferisca a terzi il controllo della società, è attribuito agli altri soci il diritto di co-vendita.

In questo caso il socio o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie partecipazioni dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità e le condizioni previste di seguito.

Il promittente acquirente della partecipazione di controllo deve essere informato, dal socio o dai soci venditore/i, in merito all'esistenza nello statuto sociale della presente clausola di co-vendita , affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una offerta di acquisto agli stessi termini economici, scritta ed irrevocabile, anche ai soci titolari delle restanti azioni.

Il/i venditore/i della partecipazione di controllo, al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di cedere la propria partecipazione sociale, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre partecipazioni, formulata dal soggetto acquirente.

Ogni socio dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il diritto di co-vendita entro e non oltre quindici giorni

dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine, i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita limitatamente a tale caso. Resta salva la prerogativa degli stessi ad esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.
La cessione delle partecipazioni derivanti dall'esercizio del diritto di co-vendita dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dalla data di cessazione del diritto all'esercizio, secondo le modalità stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferimento della partecipazione entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.
Nell'ipotesi in cui la cessione della partecipazione di controllo avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, o più soggetti riconducibili al medesimo acquirente, nel corso dei precedenti dodici mesi, il diritto alla co-vendita sorge in capo ai restanti soci al prezzo più alto pagato nelle predette operazioni.

Articolo 7

7.1 Le Azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali e amministrativi in conformità alle previsioni del presente Statuto e della legge. Le Azioni sono indivisibili e possono essere rappresentate da certificati azionari nominativi.

7.2 Nel caso di comproprietà di un'Azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

7.3 In caso di stipulazione di patti parasociali, i soci aderenti entro cinque giorni dalla stipulazione sono obbligati a darne comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato nel sito internet della società."

Stanti le modifiche come sopra apportate al testo dello statuto sociale, il comparente, nella sua qualità di amministratore della società, ai sensi dell'art.2436 c.c., mi consegna già redatto, un nuovo testo dello statuto sociale aggiornato, statuto che qui allego sub "B", firmato come per legge, previa lettura da me datane al comparente.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore diciotto e minuti quaranta.
Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto al comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa nove pagine

di tre fogli.

F.ti: Stefano Bargagni - DR.ANTONIO GUNNELLA NOTAIO.

Assemblee dei Soci - Cynny Spa
Via delle Mantellate 8, Firenze; R.I.di Firenze C.F. e P.IVA n. 06340560488

Al Parm. 22/2014 A
al rep. n. 31586
racc. n. 13913

ELENCO PRESENZE ASS STRAORDINARIA 29/4/15

	Soci	firma	delega
1	Andrei Maria Teresa		DR. CILOTTI
2	Baccani Alessandro		Dr Cilotti
3	Bacci Massimo		
4	Baldi Stefano		Dr Cilotti
5	Balestra Augusto		
6	Barberini Laura		Dr Cilotti
7	Bargagni Angiolo		Dr Cilotti
8	Bausi Lorenzo		Dr Cilotti
9	Bellandi Benedetta		
10	Benedetti Giulio		Dr Cilotti
11	Bettini Cosimo		Ing. Margani
12	Bettini Saverio		Ing. Margani
13	Bolla Ugo		
14	Borella Gianluca		
15	Borgioli Gianni		Dr Pini
16	Burcuta Loredana Stefania		Dr Cilotti
17	Carnasciali Katiuscia		Dr Cilotti
18	Cassetti Giuseppe		
19	Cazacu Alexandra		Dr Cilotti
20	Ciolli Sebastiano		
21	Corno Alessandro		Dr Cilotti
22	Dalmasso Matilde		Dr Cilotti
23	Dionisio Michele		Dr Cilotti
24	DL Consulting Sas (LR: Paolo Larcheri)		Dr Cilotti
25	Dutulescu Florian		Dr Cilotti
26	Federici Luca		
27	Focardi Alessio	Alessio Fer	

28	Ghirardini Lucia		Dr Cilotti
29	GP1 Srl (LR: Gianluca Papini)		
30	Gulinelli Ginevra		Dr Cilotti
31	Iwersen Renato		Dr Cilotti
32	Jatta Giulio		Dr Pini
33	Joue Aaron		Dr Cilotti
34	Lenoci Silvio		
35	Longobardi Paolo		Dr Cilotti
36	Longobardi Ugo		
37	Manganelli Andrea		
38	Marazziti Donatella		Dr Cilotti
39	Marchi Andrea Gino		
40	Marchi Benedetta		Dr Cilotti
41	Marchi Domitilla		Dr Cilotti
42	Marchi Giulio		Dr Cilotti
43	Marchi Massimo		Dr Cilotti
44	Marchini Costruzioni Srl		
45	Marchini Piercarlo e Valerio		
46	Margani Franco		
47	Mariani Giada		
48	Mariani Iacopo		
49	Mariani Niccolò		
50	Mariani Susan		
51	Mediacross Srl		Dr Cilotti
52	Meschia Giovanni		Dr Cilotti
53	Molè Paola		
54	Moroni Luca		Dr Cilotti
55	Nencini Chiara e Lorenzo		Dr Pini
56	Paganelli Antonio		

57	Paganelli Mario Primo Saverio		Dr Cilotti
58	Paolillo Alessio		Dr Pini
59	Picotti Jules		
60	Pieri Federico		
61	Pieri Saverio		Dr Cilotti
62	Pini Niccolò		
63	Pintus Anne		
64	Ricciardi Paola		Dr Cilotti
65	Ricotti Giovanni Franco		
66	Ritar Spa (Franco Paolillo)		Dr Pini
67	Rossi Leonardo		Dr Cilotti
68	Rotondo Stefano		Dr Cilotti
69	Rulent Marco		
70	Sciortino Franca		
71	Securpoint Srl (Comellini)		Dr Cilotti
72	Segre Laurent		Dr Cilotti
73	Selvatici Ivano		Dr Cilotti
74	Siccardi Anna Maria		Dr Cilotti
75	Spadoni Vieri		
76	Taddei Nicolò		Dr Cilotti
77	Takys Srl (Stefano Bargagni)		
78	Trust Alle (Stefano Bargagni)		Dr Cilotti
79	Trust Bisarno (S. Pratesi)		
80	Trust Morfeo (Paolo Bargagni)		Dr Cilotti
81	Varvara Christian		Dr Cilotti
82	Venerosi Pesciolini Paolo		
83	Viti Sandro		Dr Pini
84	Zanasi Fausto		
85	Zanelli Flavio		Dr Cilotti

DELEGATO DR. CILOTTI RANIERI MARIO NATO A PONTEDERA IL 18/06/74
C.F. CLT RNI 74H18 G843F.

ALLEGATO "B" al N. 31.596 di repertorio N. 13.913 di raccolta

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata - Recesso

Articolo 1

È costituita una Società per azioni con la denominazione **"Cynny S.p.A."** e in forma abbreviata anche "Cynny" (di seguito, la "Società").

Articolo 2

2.1 La Società ha sede in **Firenze**. Lo spostamento della sede legale della Società all'interno dello stesso Comune è regolato dall'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, unità locali comunque denominate.

Articolo 3

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

A. la produzione, anche per conto di terzi, e la vendita di software applicativi, siti e servizi web di qualsiasi tipo, usufruibili tramite la rete internet e analoghe;

B. consulenza, assistenza, progettazione, sviluppo e la gestione di sistemi distribuiti, "cloud computing" (elaborazione e manipolazione di dati con l'aiuto di sistemi distribuiti), "big data" (collezioni grandi e complesse di dati di qualsiasi natura), "data mining" (l'estrazione di un sapere o di una conoscenza a partire da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semi-automatici). In particolare potrà svolgere l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informativi strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; la gestione di "data warehouse" e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, l'"information retrival" e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;

C. servizio hosting ("ospitare, allocare risorse in spazi virtuali") di applicazioni web e qualsiasi altro tipo di risorse e codice sulla rete internet e analoghe;

D. la produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) e la relativa implementazione, personalizzazione e nazionalizzazione;

E. l'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informatici strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio, l'analisi e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; l'outsourcing di servizi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;

F. l'assistenza tecnica nell'installazione e nell'utilizzo di prodotti informatici, costituiti sia da software che da hardware, comprendendo qualsiasi tipo di macchine e /o attrezzature per ufficio in generale e per l'office automation (automatizzazione processi aziendali) in particolare;

G. l'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisiti in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;

H. la prestazione di servizi ai privati, alle imprese e alle istituzioni relativi ai mezzi di trasmissione, conservazione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali e future, incluse - a titolo esemplificativo - internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete;

I. organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, simposi, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, formazione del personale nel campo dell'informatica (con esclusione dell'intermediazione nel collocamento).

La Società potrà assumere e concedere rappresentanze ed agenzie, anche di/a società straniere, relativamente ai servizi e prodotti trattati.

La Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che risultino utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

Essa potrà inoltre costituire società e assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, direttamente o indirettamente, nonché prestare servizi alle stesse, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà, altresì, prestare fideiussioni e garanzie in genere, anche reali, nell'interesse di terzi, purché tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale.

È tassativamente escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività di carattere finanziario riservata per legge a particolari categorie di soggetti.

Articolo 4

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta), con facoltà di proroga a norma di legge.

Articolo 5

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti di Legge.

Titolo II - Capitale sociale - Azioni - Finanziamenti soci - Obbligazioni

Articolo 6

6.1 Il capitale sociale ammonta **ad Euro 131.226 (centotrentunomila duecentoventisei)** diviso in azioni ordinarie (le "Azioni").

La società è esonerata dall'emissione dei rispettivi titoli azionari in quanto la partecipazione al capitale da parte degli azionisti sarà documentata dall'apposita iscrizione sul libro soci.

6.2 con delibera del 7 aprile 2014 successivamente confermata con delibera del 7 luglio 2014 l'assemblea ha deliberato di attribuire e delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., per un importo di nominali euro 14.400 (quattordicimilaquattrocento) mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, destinato ad un piano di stock option e work for equity, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese e del quale è stato già deliberato, versato e sottoscritto un primo aumento pari a nominali euro 689 (seicentoottantanove);

con delibera del 5 dicembre 2014 l'assemblea ha deliberato, nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'art. 2441, comma 6, del codice civile ove applicabili, di delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., di ulteriori euro 2.200.000 (duemilioniduecentomila), comprensivo del sovrapprezzo, da eseguirsi entro il 15 dicembre 2015 e del quale è stato già deliberato, versato e sottoscritto un primo aumento pari a nominali euro 990,80 (novecentonovanta virgola ottanta); a parziale esecuzione di tale delibera assembleare, con delibera del 14 aprile 2015 il consiglio di amministrazione ha deliberato:

1) di aumentare, in parziale esecuzione della delega ricevuta dall'assemblea dei soci, a pagamento e in via scindibile, il capitale di nominali euro 836,20 (ottocentotrentasei virgola venti) mediante emissione di numero 8.362 (ottomilatrecentosessantadue) azioni ordinarie da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., delegando al Presidente del Consiglio di Amministrazione Bargagni Stefano ed al Consigliere Marchi Andrea, con firma disgiunta tra loro, le modalità di collocamento delle azioni a soggetti investitori, nel rispetto delle normative applicabili e del codice civile e comunque comprendendo tale delega tutto quanto occorrente per dare esecuzione alla delibera di aumento al riguardo; l'adunanza delibera altresì che detto aumento potrà essere sottoscritto entro il 30 aprile 2015;

2) di aumentare, in parziale esecuzione della delega ricevuta dall'assemblea dei soci, a pagamento e in via scindibile, il capitale di nominali euro 2.500 (duemilacinquecento) mediante emissione di numero 25.000 (venticinquemila) azioni ordinarie da offrire a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., con termine iniziale il giorno 4 maggio 2015 e quindi successivamente alla chiusura dell'aumento di capitale precedentemente deliberato sub 1) e delegando al Presidente del Consiglio di Amministrazione Bargagni Stefano ed al Consigliere Marchi Andrea, con firma disgiunta tra loro, le modalità di collocamento delle azioni a soggetti investitori, nel rispetto delle normative applicabili e del codice civile e comunque comprendendo tale delega tutto quanto occorrente per dare esecuzione alla delibera di aumento al riguardo; l'adunanza delibera altresì che detto aumento potrà essere sottoscritto entro il 30 giugno 2015.

6.3 Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti aventi ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti e ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge, nel rispetto dei limiti di legge e secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.4 Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 c.c., hanno la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, in opzione ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 quarto comma c.c., entro il termine di cinque anni dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese della delibera assembleare di conferimento della delega.

6.5 L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

6.6 Qualora uno o più soci trasferisca a terzi il controllo della società, è attribuito agli altri soci il diritto di co-vendita.

In questo caso il socio o i soci di controllo che intenda/intendano vendere le proprie partecipazioni dovranno darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità e le condizioni previste di seguito.

Il promittente acquirente della partecipazione di controllo deve essere informato, dal socio o dai soci venditore/i, in merito all'esistenza nello statuto sociale della presente clausola di co-vendita , affinché esso possa formulare, unitamente all'offerta di acquisto della partecipazione di controllo, una offerta di acquisto agli stessi termini economici, scritta ed irrevocabile, anche ai soci titolari delle restanti azioni.

Il/i venditore/i della partecipazione di controllo, al fine di consentire e agevolare il diritto di co-vendita agli altri soci, comunicheranno ad essi, con modalità idonee a certificarne l'avvenuto ricevimento, l'intenzione di

cedere la propria partecipazione sociale, insieme ad una copia scritta dell'offerta di acquisto irrevocabile di tutte le altre partecipazioni, formulata dal soggetto acquirente.

Ogni socio dovrà comunicare la propria volontà di esercitare il diritto di co-vendita entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma. Decorso inutilmente tale termine, i soci saranno decaduti dal diritto di co-vendita limitatamente a tale caso. Resta salva la prerogativa degli stessi ad esercitare tale diritto in tutti i casi successivi di cessione di partecipazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo.

La cessione delle partecipazioni derivanti dall'esercizio del diritto di co-vendita dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dalla data di cessazione del diritto all'esercizio, secondo le modalità stabilite dal soggetto acquirente. Nell'ipotesi in cui i soggetti cedenti non diano luogo alle formalità necessarie al trasferimento della partecipazione entro il suddetto termine, gli stessi si intendono decaduti dal diritto di co-vendita. Il soggetto acquirente sarà libero di dar corso all'acquisto di tutte le altre partecipazioni sociali e nessun diritto potrà essere a lui opposto dai soggetti decaduti dal diritto di co-vendita.

Nell'ipotesi in cui la cessione della partecipazione di controllo avvenga attraverso diverse operazioni sistematiche verso un unico soggetto, o più soggetti riconducibili al medesimo acquirente, nel corso dei precedenti dodici mesi, il diritto alla co-vendita sorge in capo ai restanti soci al prezzo più alto pagato nelle predette operazioni.

Articolo 7

7.1 Le Azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali e amministrativi in conformità alle previsioni del presente Statuto e della legge. Le Azioni sono indivisibili e possono essere rappresentate da certificati azionari nominativi.

7.2 Nel caso di comproprietà di un'Azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

7.3 In caso di stipulazione di patti parasociali, i soci aderenti entro cinque giorni dalla stipulazione sono obbligati a darne comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato nel sito internet della società.

Articolo 8

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. L'organo amministrativo dovrà deliberare l'emissione delle obbligazioni fissando le modalità di collocamento e di estinzione nei limiti stabiliti dalla legge.

Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., hanno la facoltà di emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese del la delibera assembleare di conferimento della delega.

L'organo amministrativo ha facoltà di emettere in una o più oltre obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data del 7 aprile 2014, con conseguente aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma c.c., a servizio esclusivo della conversione del predetto prestito obbligazionario per un importo massimo di euro 1.030.000 comprensivo del sovrapprezzo.

Titolo III - Assemblea

Articolo 10

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta lo stesso lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

10.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione: (i) del luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché gli eventuali luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire; (ii) del giorno e dell'ora dell'Assemblea in prima e in seconda convocazione; (iii) delle materie da trattare; (iv) delle altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

10.3 La convocazione è effettuata mediante avviso che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'assemblea di prima convocazione, con uno dei seguenti mezzi: (i) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata ai recapiti di cui all'articolo 24 del presente Statuto; (ii) messaggio telefax o e-mail, presso i recapiti di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

10.4 L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, o nei paesi dell'Unione Europea, o negli Stati Uniti d'America, o in Asia, a condizione che sia sempre rispettata la possibilità di partecipare con mezzi di audio o video conferenza.

10.5 È tuttavia valida l'Assemblea, che pur in mancanza di formale convocazione, è validamente costituita in presenza dei requisiti di legge.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 12

12.1 Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Ogni Azione dà diritto ad un voto.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione e accerta l'identità e la legittimazione dei presenti.

12.3 I soci devono dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea.

12.4 L'Assemblea deve svolgersi in modo da consentire a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, di formare liberamente il proprio convincimento e di esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

12.5 Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto in Assemblea sono regolati nel rispetto di quanto descritto dall'articolo 23 del presente Statuto e dalla legge.

Articolo 13

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare nelle forme e limiti di legge. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo o a dipendenti della Società e di sue controllate né a queste ultime.

Articolo 14

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

14.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, e quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso l'assistenza del Segretario non è necessaria.

14.4 La verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea è disciplinata dalla legge.

Titolo IV - Amministrazione

Articolo 15

15.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto da un numero di Consiglieri compreso tra due ad undici.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge o per espressa previsione del presente Statuto sia riservato all'Assemblea. Sono inoltre attribuiti al Consiglio di Amministrazione, fermo restando la concorrente competenza dell'Assemblea, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso e riscatto di Azioni e l'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può altresì eleggere uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo con una periodicità di almeno centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sia in occasione di singole riunioni sia in via stabile, uditori che abbiano il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Nel caso in cui siano nominati, anche gli uditori in via stabile dovranno ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le modalità e la tempistica previsti per gli amministratori e i sindaci effettivi unitamente ad eventuale materiale informativo relativo alle materie all'ordine del giorno fornito ad amministratori e sindaci.

15.3 I Consiglieri possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.4 Nel caso in cui uno dei Consiglieri cessi per qualunque ragione dalle proprie funzioni si applica l'articolo 2386 del codice civile in tema di cooptazione.

Articolo 16

16.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con le maggioranze previste dalla legge.

14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

14.2 Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

14.3 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge, e quando l'organo amministrativo o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso l'assistenza del Segretario non è necessaria.

14.4 La verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea è disciplinata dalla legge.

Titolo IV - Amministrazione

Articolo 15

15.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto da un numero di Consiglieri compreso tra due ad undici.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga necessari e/o opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto per legge o per espressa previsione del presente Statuto sia riservato all'Assemblea. Sono inoltre attribuiti al Consiglio di Amministrazione, fermo restando la concorrente competenza dell'Assemblea, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso e riscatto di Azioni e l'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può altresì eleggere uno o più Amministratori Delegati. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo con una periodicità di almeno centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sia in occasione di singole riunioni sia in via stabile, uditori che abbiano il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. Nel caso in cui siano nominati, anche gli uditori in via stabile dovranno ricevere gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le modalità e la tempistica previsti per gli amministratori e i sindaci effettivi unitamente ad eventuale materiale informativo relativo alle materie all'ordine del giorno fornito ad amministratori e sindaci.

15.3 I Consiglieri possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

15.4 Nel caso in cui uno dei Consiglieri cessi per qualunque ragione dalle proprie funzioni si applica l'articolo 2386 del codice civile in tema di cooptazione.

Articolo 16

16.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 17

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due Consiglieri in carica.

17.2 La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione, da inviare anche via telefax o e-mail, almeno tre giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

17.3 La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità di quest'ultimo, dalla persona designata dal Consiglio stesso.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione è costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le sue deliberazioni devono essere prese in conformità a quanto stabilito nell'Articolo 16.

17.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo e nel rispetto di quanto descritto dall'articolo 23 del presente Statuto.

Articolo 18

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limite alcuno. Agli amministratori delegati, nominati dal Consiglio di Amministrazione, spettano la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri di gestione.

Titolo V - Collegio Sindacale e Revisore legale dei conti

Articolo 19

19.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti. L'assemblea dei soci e comunque secondo la normativa pro tempore vigente può attribuire la revisione legale dei conti sulla società ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

19.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

19.3 I requisiti, le funzioni, le responsabilità e la retribuzione del Collegio Sindacale sono disciplinati dalla legge.

19.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

19.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

Titolo VI - Esercizio sociale ed utili

Articolo 20

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 21

21.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai Soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

Titolo VII - Scioglimento e liquidazione

Articolo 22

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge. L'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Titolo VIII - Disposizioni generali

Articolo 23

Le riunioni collegiali dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare è necessario che:

(a) sia consentito a chi presiede la riunione, anche a mezzo del proprio ufficio e disponendo dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(d) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno;

(e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire e i numeri telefonici del luogo in cui si svolge la riunione.

Verificandosi tali condizioni, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale - che dovrà dare atto di tutto quanto previsto nelle precedenti lettere da a) a e) estremi compresi - sui libri sociali, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova (i) relativamente al Consiglio di Amministrazione, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (ii) relativamente al Collegio Sindacale, il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, (iii) relativamente all'Assemblea dei Soci, il Presidente dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 24

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata con lettera raccomandata all'organo amministrativo, che procederà all'aggiornamento del libro soci ed alla comunicazione a tutti gli altri soci.

Qualsiasi comunicazione da dare da parte di un socio ad altri soci o alla Società o da parte della Società ai soci ai sensi del presente Statuto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata con raccomandata, corriere o posta elettronica certificata, in ognuno dei tre casi con ricevuta di ritorno, quanto ai soci, al domicilio risultante dal libro soci e, quanto alla Società, alla sede legale della stessa.

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.

F.ti: Stefano Bargagni - DR.ANTONIO GUNNELLA NOTAIO.

Registrato a Firenze 1 il giorno 5 maggio 2015 al n°7956 serie 1T.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, del D. LGS. n.82 del 7/3/2005 firmato come per legge, che si rilascia dal Notaio Antonio Gunnella per gli usi consentiti in fogli ventuno.
Firenze, lì 5 MAGGIO 2015.